

Oggetto

Appalto Specifico n. 4902738 nell'ambito dello SDAPA Consip ICT per l'acquisizione delle licenze Veeam e servizi di supporto specialistico per l'infrastruttura di backup e recovery - CIG B4B38927EC

VERBALE DI GARA N. 1

L'anno duemilaventicinque il giorno 7 del mese di gennaio, alle ore 12.00, in seduta pubblica virtuale, il Dirigente dell'Ufficio Gare e Logistica dell'Autorità Dott. Stefano Ceccarelli (di seguito "*Il RUP*"), con il supporto del funzionario del medesimo Ufficio sig. Piero Eugenio Polo, ha innanzitutto constatato la presenza sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, nella sezione riservata alla procedura in oggetto, di n. 17 (diciassette) offerte presentate dai seguenti operatori economici:

1. AD Consulting Spa
2. AG Informatica
3. Bsistemi Spa
4. ETT srl
5. Exprivia Spa
6. Italconsulta srl
7. Kay Systems Italia srl
8. Kiratech Spa
9. L2 Soluzioni srl
10. Mauden srl
11. MPG System srl
12. Nova Connect srl
13. Nova Next srl
14. R1 Spa
15. Security Architect srl
16. Setek srl
17. Telecom Italia Spa

È stata inoltre verificata la tempestività e la completezza (presenza della Documentazione amministrativa e dell'Offerta economica).

Sempre attraverso il Sistema, il RUP ha eseguito l'accesso all'area contenente la "*Documentazione amministrativa*" delle offerte e ha effettuato il download di tutta la documentazione prodotta dai concorrenti

Al termine delle operazioni, in seduta riservata, si è proceduto all'esame dei documenti presentati per verificarne la relativa completezza e conformità rispetto alla *lex specialis* di gara. L'esame della documentazione in questione è proseguito nei giorni 9, 10, 14, 15, 22, 26, gennaio e nei giorni 5, 6, 11 e 13 febbraio 2025.

All'esito dell'esame è stato rilevato quanto segue

AD CONSULTING S.P.A.

1. La società AD Consulting Spa ha prodotto in sede di gara il documento denominato "Patto d'integrità" firmato digitalmente ma non compilato con i dati societari, a differenza di quanto prescritto dal par. 3.1 del Capitolato d'oneri.

In merito a tale punto, si ritiene di dover attivare la procedura di soccorso istruttorio per l'acquisizione del documento.

AG INFORMATICA S.R.L.

1. La società ha allegato una garanzia provvisoria per una somma garantita di € 2.500,00 (pari all'1,00% dell'importo posto a base di gara), in quanto nella dichiarazione aggiuntiva afferma di essere "*qualificabile come micro, piccola o media impresa*".

Sulla questione si rileva che il Decreto 18 aprile 2005 del Ministro delle Attività produttive recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" definisce all'art. 2 "piccola impresa" l'impresa che:

- a) ha meno di 50 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Il medesimo decreto precisa che per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.

Dalla visura camerale aggiornata risulta che alla data del 30.09.2024 la predetta società ha un numero di addetti pari a 6.

Dal bilancio di esercizio al 31.12.2023 risulta un attivo totale di € 4.122.570,00 e il fatturato ammonta a € 4.964.983,00.

Considerato che sono rispettati entrambi i requisiti previsti per la qualifica di piccola impresa, e alla luce di quanto disposto dal par. 11 (Garanzia provvisoria) del Capitolato d'oneri, l'importo della fideiussione presentata è correttamente calcolato in € 2.500,00 e pertanto è conforme alla documentazione di gara.

La documentazione presentata da AG Informatica s.r.l. è pertanto completa e conforme alle prescrizioni del Capitolato d'Oneri.

BSISTEMI S.P.A.

1. La "Dichiarazione aggiuntiva" non risulta firmata digitalmente a differenza di quanto previsto esplicitamente al par. 15.3 del Capitolato d'oneri.
2. Il Patto di integrità allegato risulta firmato digitalmente ma non compilato con i dati societari, a differenza di quanto prescritto dal par. 3.1 del Capitolato d'oneri.
3. Il concorrente ha allegato alla documentazione amministrativa presentata in data 20.12..2024 una dichiarazione con la quale afferma di non aver potuto provvedere al pagamento del contributo dovuto all'ANAC per la partecipazione alla procedura di gara a causa di un malfunzionamento del portale dei pagamenti ANAC; a tal fine ha inserito nella dichiarazione il relativo ticket n. 02359970.
Solo successivamente e precisamente alle ore 16:24 del 30.12.2024 il concorrente ha provveduto ad effettuare il versamento in questione, come è stato verificato sui sistemi ANAC attestanti gli avvisi di

pagamento relativi alla partecipazione alla procedura con CIG B4B38927EC. **Tale pagamento è stato pertanto effettuato oltre il termine per la presentazione delle offerte.**

In merito si rappresenta quanto segue: a causa dei malfunzionamenti sopra indicati, l'Autorità ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i seguenti avvisi:

- I. Avviso del 19/12/2024: manutenzione straordinaria sui servizi ad accesso riservato tramite credenziali ANAC, SPID, CIE, CNS, eIDAS.
Si comunica che è in corso un'attività di manutenzione straordinaria sui servizi ad accesso riservato tramite credenziali ANAC, SPID, CIE, CNS, eIDAS, elencati nella pagina Servizi online ANAC con accesso SPID, CIE, eIDAS o CNS, nonché sui servizi a beneficio delle Piattaforme di approvvigionamento digitale. I servizi saranno ripristinati appena possibile.
- II. Avviso del 21/12/2024: ripristino dei servizi ad accesso autenticato e sui servizi di interoperabilità
*Nella giornata del 19 dicembre 2024 si è verificata una situazione imprevista durante un'attività di routine, eseguita su una componente dell'infrastruttura Anac, che ha provocato un malfunzionamento generalizzato sui servizi ad accesso autenticato e sui servizi di interoperabilità verso piattaforme ed enti esterni.
I servizi sono in corso di progressiva riattivazione, la maggior parte di essi è stata ripristinata ma potrebbero ancora verificarsi dei limitati malfunzionamenti.*
- III. Avviso del 24/12/2024: Completato il ripristino dei servizi web ad accesso riservato e di interoperabilità
Si comunica che tutti i servizi web impattati dal malfunzionamento iniziato lo scorso 19 dicembre 2024 sono stati completamente ripristinati.

Proprio in considerazione dei problemi tecnici verificatisi sui servizi ad accesso riservato tramite credenziali ANAC, SPID, CIE, CNS, eIDAS, tra cui il Portale dei pagamenti ANAC, in data 20.12.2024 il termine per la presentazione delle offerte (inizialmente fissato alle ore 13:00 del giorno 23.12.2024) è stato prorogato alle ore 12.00 del 30.12.24. A tal fine, sulla piattaforma acquistinretepa.it è stato inoltre pubblicato in data 20.12.2024 un avviso dell'avvenuta proroga. Tale proroga avrebbe consentito all'operatore economico in questione di effettuare il pagamento dovuto entro il nuovo termine per la presentazione delle offerte, come in effetti hanno fatto altri concorrenti.

Ciò nonostante, l'operatore economico ha effettuato il pagamento del contributo oltre il prorogato termine di presentazione delle offerte.

Al riguardo, si fa presente che la Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 avente ad oggetto "Autofinanziamento 2024 - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 9 del 12 gennaio 2024) prevede all'art. 3 le modalità e i termini di versamento della contribuzione dovuta. In particolare il comma 2 recita "I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente utilizzando il portale dei pagamenti messo a disposizione dall'Autorità. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 266/2005".

Sulla questione l'Autorità inoltre ha ribadito nelle FAQ pubblicate in merito al Bando Tipo 1/2023 (link <https://www.anticorruzione.it/-/bando-tipo-n.-1-2023>) quanto segue:

FAQ 1.2 *Che cosa comporta il mancato pagamento del contributo in favore dell'Autorità?*

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento avente data anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di inottemperanza alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante o di inserimento di ricevuta recante data successiva al

termine per la presentazione delle offerte, l'offerta è dichiarata inammissibile. Relativamente al contributo ANAC il soccorso istruttorio può infatti essere utilizzato per integrare la domanda con la produzione di atti o documenti attestanti fatti già avvenuti al momento della scadenza per la sua presentazione, risultando altrimenti non rispettata la scadenza medesima.

Alla luce di quanto sopra, l'offerta presentata dal concorrente Bsistemi Spa è da considerarsi inammissibile e pertanto il medesimo è escluso dalla procedura di gara.

ETT S.R.L.

1. La società ha allegato una garanzia provvisoria per una somma garantita di € 2.000,00 (pari allo 0,80% dell'importo posto a base di gara), in quanto nella dichiarazione aggiuntiva afferma di essere *"qualificabile come micro, piccola o media impresa"* e di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001.

Alla documentazione di gara ha allegato una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale la società *"ai fini della riduzione del 50% della garanzia definitiva....., dichiara di essere una piccola impresa"*.

Dalla visura camerale aggiornata risulta che alla data del 30.09.2024 la predetta Società ha un numero di addetti pari a 4.

Dal bilancio di esercizio al 31.12.2023 risulta un attivo totale di € 3.756.030,00 e un fatturato ammonta a € 5.517.197,00.

Sono pertanto rispettati entrambi i requisiti previsti dal citato DM 18 aprile 2005 per la qualifica di piccola impresa.

L'O.E. allega inoltre una certificazione ai sensi della norma UNI ISO 14001:2015.

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto di quanto disposto dal par. 11 (Garanzia provvisoria) del Capitolato d'onori, l'importo della fideiussione presentata è correttamente calcolato in € 2.000,00 e pertanto è conforme alla documentazione di gara.

2. Il concorrente ETT ha prodotto il documento "Dichiarazione Integrativa Nuovo Codice" nel quale dichiara in relazione all'art. 95 comma 1 lett. e) e art. 98 comma 3 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, quanto segue
 - a) *"La S.A. Azienda Municipale Gas S.p.a. (C.F. 05491170725), con nota acquisita al protocollo dell'Autorità al n. 95518 del 22.11.2018 ha segnalato l'esclusione dell'O.e. ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s. (C.F. 04606020875) dalla procedura per l'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 della "Fornitura di N. 2 Access Point RPMAAPE 10" per aver reso falsa dichiarazione ai fini della dimostrazione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c)."*
 - b) *Il Comune di Ovada, nell'ambito di un affidamento di fornitura e posa in opera di un prefabbricato composto da n. 8 box per sanitario/ prima accoglienza a servizio del canile intercomunale, ha disposto la revoca dell'aggiudicazione per inadempimento. A seguito di tale inadempimento l'ANAC, previa comunicazione di avvio del procedimento, provvedeva all'inserimento della relativa annotazione nel Casellario informatico.*
L'annotazione di cui al presente punto risale al mese di maggio del 2018.

Di entrambe le circostanze il concorrente ha dato evidenza anche nel file "Response" relativo alla compilazione del DGUE.

La valutazione della gravità dell'illecito professionale con riferimento alle circostanze di cui all'art. 98 comma 3 - lett b. – del d.lgs 36/2023 deve essere effettuata alla luce di quanto previsto dal successivo comma 4 del medesimo articolo che prevede che *"La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione"*

In merito a quanto segnalato dall'O.E. si rileva che:

- i. Dalla consultazione del casellario informatico ANAC effettuata in data 7.01.2025 risulta a carico del predetto operatore economico un'unica annotazione relativa alla circostanza indicata alla lettera a). Nell'annotazione è inoltre specificato che *"La segnalazione della S.A. è stata oggetto di valutazione dell'Autorità che nell'adunanza del 27 novembre 2019 con delibera n. 1089 ha riconosciuto imputabile all'O.e. un profilo di colpa non grave in relazione alle dichiarazioni contestate"*.
- ii. Dalla consultazione del medesimo casellario non risulta alcuna annotazione in relazione alla circostanza di cui alla lettera b).
- iii. In entrambi i casi si tratta di annotazioni che NON comportano l'esclusione automatica dalla partecipazione alle gare pubbliche;
- iv. I provvedimenti con cui sono state disposte le annotazioni in questione risalgono a oltre cinque anni fa (anno 2019 per la prima, anno 2018 per la seconda che comunque non risulta più presente);
- v. Per quanto riguarda la circostanza di cui al punto b), la revoca dell'aggiudicazione disposta dal Comune di Ovada riguarda l'affidamento di fornitura e posa in opera di un prefabbricato, che è quindi relativo a tutt'altro settore merceologico.

Considerato quanto sopra si ritiene che le circostanze segnalate dall'O.E. non incidano sull'affidabilità e sull'integrità del medesimo.

La documentazione presentata da ETT s.r.l. è pertanto completa e conforme alle prescrizioni del Capitolato d'Oneri.

EXPRIVIA S.P.A.

1. Nel documento relativo al pagamento del contributo dovuto all'ANAC per la partecipazione alle procedure di gara risulta come Nominativo Debitore la società "ABACO3 S.P.A." Il C.F. 08825020723 indicato nel documento corrisponde peraltro alla società Exprivia Spa. Dalla visura camerale storica della società Exprivia Spa, risulta che:
 - con atto del 10.7.2024 si è data esecuzione alla fusione per incorporazione della società Exprivia Spa in Abaco3 Spa;
 - in data 18.07.2024 è intervenuta una variazione della denominazione societaria da Abaco3 Spa a Exprivia
2. Nel documento "Dichiarazioni integrative al DGUE" la società dichiara:

in relazione a quanto riportato nel DGUE prodotto in gara, in riferimento all'art. 94, comma 6, e all'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, per mera trasparenza, che, presso l'Agenzia delle Entrate, risultano iscritte le seguenti posizioni non definitivamente accertate, riferite alla Società Exprivia S.p.A. con C.F. 00721090298 e P.IVA 09320730154, fusa per incorporazione nell'Operatore Economico dichiarante:

- Accertamento unificato n. TUB0E0100002/2024, per l'anno di imposta 2017, notificato il 17/01/2024, per € 14.769,67, per il quale Exprivia SpA ha presentato, in data 17/06/2024, ricorso con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari;*
- Accertamento unificato n. TUB030100004/2024, per l'anno di imposta 2017, notificato il 17/01/2024, per € 11.704,83, per il quale Exprivia SpA ha presentato, in data 17/06/2024, ricorso con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari.*

In merito a quanto segnalato dall'O.E. va rilevato che, trattandosi di violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, la gravità delle violazioni deve essere valutata alla luce di quanto previsto dall'art 95 – comma 2 – del Codice dei contratti, in combinato disposto con l'allegato II.10 del Codice medesimo. In particolare l'art. 3 – comma 1 – dell'Allegato II.10 prevede che

“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 2, del codice, la violazione si considera grave quando comporta l’inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell’appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.”

Tenuto conto di quanto sopra e atteso che l’importo complessivo degli accertamenti disposti a carico della società Exprivia Spa è inferiore a 35.000 euro, si ritiene che le circostanze in questione NON costituiscano gravi violazioni non definitivamente accertate e conseguentemente non costituiscano motivi di esclusione.

La documentazione presentata da Exprivia spa risulta completa e conforme alle prescrizioni del Capitolato d’Oneri.

ITALCONSULTA S.R.L.

1. L’O.E. non ha presentato né la garanzia provvisoria di cui al par. 11 del Capitolato d’oneri, né la documentazione comprovante l’assolvimento del pagamento bollo, prevista dal par. 15.1 del Capitolato d’oneri.
2. Non risulta peraltro allegata la ricevuta comprovante il pagamento dovuto all’ANAC per la partecipazione alle procedure di gara. Dalla verifica disposta sui sistemi ANAC attestanti gli avvisi di pagamento relativi alla partecipazione alla procedura con CIG B4B38927EC risulta che l’O.E. ha effettuato il relativo versamento in data 23/12/2024 alle ore 11:08; pertanto il concorrente ha adempiuto a quanto previsto dal Capitolato d’oneri.

Si ritiene di dover attivare la procedura di soccorso istruttorio per l’acquisizione dei documenti di cui al punto 1.

KAY SYSTEMS ITALIA S.R.L.

1. L’importo della garanzia provvisoria risulta pari a € 2.500,00. Al riguardo, dalla dichiarazione aggiuntiva allegata, l’O.E. fa presente di aver diritto ad una riduzione del 50% della garanzia a corredo dell’offerta ai sensi dell’articolo 106, comma 8, del Codice in qualità di PMI.
Al fine di verificare il diritto a tali riduzioni dalla visura camerale aggiornata è stato riscontrato che il numero di addetti alla data del 30.09.2024 è pari a 2.
Inoltre dal bilancio di esercizio al 31.12.2023 risulta un attivo totale di € 6.310.287,00 e un fatturato di € 5.951.517,00.
Pertanto risultano rispettati entrambi i criteri previsti dal sopra citato DM 18 aprile 2005 per essere qualificata come piccola impresa e, conseguentemente, aver diritto alla riduzione in questione.
2. Il Patto di integrità allegato risulta firmato digitalmente ma non compilato con i dati societari, a differenza di quanto prescritto dal par. 3.1 del Capitolato d’oneri.

Si ritiene di dover attivare la procedura di soccorso istruttorio per l’acquisizione dei documenti di cui al punto 2.

KIRATECH S.P.A.

1. L'importo della garanzia provvisoria risulta pari a € 2.500,00. Al riguardo, dalla dichiarazione aggiuntiva allegata, l'O.E. fa presente di aver diritto ad una riduzione del 50% della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice in qualità di PMI. Al fine di verificare il diritto a tali riduzioni è stato verificato dalla visura camerale aggiornata che il numero di addetti alla data del 30.09.2024 è pari a 51. Inoltre dal bilancio di esercizio al 31.12.2023 risulta un attivo totale di € 10.717.221,00 e un valore totale della produzione di € 16.318.355,00.

Al riguardo il citato D.M. 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività Produttive prevede che

"La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che: a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro."

Pertanto risultano rispettati entrambi i criteri previsti dal sopra citato DM 18 aprile 2005 per essere qualificata come media impresa e, conseguentemente, aver diritto alla riduzione in questione.

2. Per quanto riguarda il pagamento dell'imposta di bollo, la società ha trasmesso un documento che attesta la ricezione da parte dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Al par. 15.1 del Capitolato d'onori è specificato che *"il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione aggiuntiva e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf"*. Pertanto, il documento non è conforme alle prescrizioni del Capitolato d'onori. Al riguardo, dovrà essere attivata la procedura di soccorso istruttorio.
3. Nel file "Response" relativo alla compilazione del DGUE da parte dell'O.E. alla domanda *"Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate"* il concorrente ha risposto "No".

Al riguardo va rilevato che la domanda completa che è proposta nel file "Response" allegato agli atti di gara la domanda completa è la seguente *"Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate. L'operatore economico può confermare che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha ommesso di fornire tali informazioni, è stato in grado di presentare senza indugio i documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e non si è impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, a ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza significativa sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione? False dichiarazioni - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett. b)"*.

Tenuto conto di quanto sopra si ritiene opportuno chiedere chiarimenti all'operatore economico in relazione alla domanda con il suo contenuto completo.

Si ritiene di dover attivare la procedura di soccorso istruttorio in relazione ai punti 2 e 3.

L2 SOLUZIONI S.R.L.

1. L'importo della garanzia provvisoria risulta pari a € 2.500,00. Al riguardo, dalla dichiarazione aggiuntiva allegata, l'O.E. fa presente di aver diritto ad una riduzione del 50% della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice in qualità di PMI.
A tale fine allega il bilancio di esercizio al 31.12.2023 da cui risulta un attivo totale di € 1.992.991,00 ed un valore totale della produzione di € 2.713.779.

Dalla visura camerale aggiornata è stato verificato che il numero di addetti alla data del 30.09.2024 è pari a 20. Pertanto la società rispetta entrambi i requisiti previsti dal Decreto 18 aprile 2005 del Ministro delle Attività produttive recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" per essere ritenuta "piccola impresa" e, conseguentemente, aver diritto alla riduzione in questione.

Si ritiene pertanto che la documentazione presentata da L2 Soluzioni sia completa e conforme alle prescrizioni del Capitolato d'Oneri.

MAUDEN S.R.L.

La documentazione amministrativa presentata da Mauden srl è completa e conforme alle prescrizioni del Capitolato d'Oneri.

MPG SYSTEM S.R.L.

1. L'importo della garanzia provvisoria risulta pari a € 2.500,00. Al riguardo, nella dichiarazione aggiuntiva allegata, l'O.E. fa presente di aver diritto ad una riduzione del 50% della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice in qualità di PMI. A tal fine allega visura camerale da cui risulta che alla data del 30.06.2024 la società ha 6 addetti.

Dal bilancio di esercizio al 31/12/23 risulta che nel corso dell'anno 2023 la società ha avuto un attivo totale pari a € 1.316.680,00 ed un fatturato di € 2.448.682,00.

Pertanto la società rispetta entrambi i requisiti previsti dal Decreto 18 aprile 2005 del Ministro delle Attività produttive recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" per essere ritenuta "piccola impresa". e, conseguentemente, aver diritto alla riduzione in questione.

Si ritiene pertanto che la documentazione presentata da MPG System S.r.l sia completa e conforme alle prescrizioni del Capitolato d'Oneri.

NOVACONNECT S.R.L.

1. Nella ricevuta del contributo dovuto all'ANAC per la partecipazione alle procedure di gara risulta come Nominativo Debitore la società G.D. GRAFIDATA s.r.l. ma il C.F. 02991230588 corrisponde a quello della società Novaconnect s.r.l..

Nella visura camerale storica di Novaconnect risulta iscritta in data 25.03.2024 una variazione della denominazione della società da G.D. GRAFIDATA s.r.l. in Novaconnect s.r.l.

2. Nella garanzia provvisoria risulta che l'importo della somma garantita è di € 2.500,00 (pari all'1% dell'importo a base della procedura). Al riguardo, nella dichiarazione aggiuntiva, l'O.E. fa presente di aver diritto ad una riduzione del 50% della garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice, in qualità di PMI.

Al fine di verificare il diritto a tali riduzioni dalla visura camerale aggiornata è stato riscontrato che il numero di addetti della società alla data del 30.09.2024 è pari a 9.

Inoltre dal bilancio di esercizio al 31.12.2023 risulta un attivo totale di € 6.310.287,00 e un fatturato di € 5.951.517,00.

Pertanto la società rispetta entrambi i requisiti previsti dal Decreto 18 aprile 2005 del Ministro delle Attività produttive recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" per essere ritenuta "piccola impresa". e, conseguentemente, aver diritto alla riduzione in questione.

3. Manca la documentazione comprovante l'assolvimento del pagamento bollo, prevista dal par. 15.1 del Capitolato d'onori.
4. Il Patto di integrità allegato risulta firmato digitalmente ma non compilato con i dati societari, a differenza di quanto prescritto dal par. 3.1 del Capitolato d'onori.
5. Nel file "Response" relativo alla compilazione del DGUE, il concorrente in relazione alla parte III (Motivi di esclusione) per quanto riguarda la sezione "Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili" alla domanda "L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a tale precedente contratto di appalto?", il concorrente non ha dichiarato nulla.

Si ritiene di dover attivare la procedura di soccorso istruttorio in relazione ai punti 3, 4 e 5.

NOVANEXT S.R.L.

1. Non risulta presente alcuna documentazione a comprova del pagamento dell'imposta di bollo, richiesta dal par. 15.1 del Capitolato d'onori.
2. Il Patto di integrità allegato risulta firmato digitalmente ma non compilato con i dati societari, a differenza di quanto prescritto dal par. 3.1 del Capitolato d'onori.

In merito a entrambi i punti in questione si ritiene di dover attivare la procedura di soccorso istruttorio al fine di acquisire la documentazione conforme alle prescrizioni del Capitolato d'onori.

R1 SPA

1. Il Patto di integrità allegato risulta firmato digitalmente ma non compilato con i dati societari, a differenza di quanto prescritto dal par. 3.1 del Capitolato d'onori.

Si ritiene di dover attivare la procedura di soccorso istruttorio al fine di acquisire la documentazione conforme alle prescrizioni del Capitolato d'onori.

SECURITY ARCHITECT S.R.L.

1. Manca la documentazione comprovante l'assolvimento del pagamento bollo, prevista dal par. 15.1 del Capitolato d'onori.
2. Per quanto riguarda il contributo dovuto all'ANAC per la partecipazione alle procedure di gara: allega fotocopia della ricevuta del versamento; dalla verifica disposta sui sistemi ANAC attestanti gli avvisi di pagamento relativi alla partecipazione alla procedura con CIG B4B38927EC risulta che il versamento è stato regolarmente effettuato in data 27.12.2024, cioè entro il termine di presentazione delle offerte.

Si ritiene di dover attivare la procedura di soccorso istruttorio per l'acquisizione dei documenti di cui al punto 1.

SETEK S.R.L.

1. Il Patto di integrità allegato risulta firmato digitalmente ma non compilato con i dati societari, a differenza di quanto prescritto dal par. 3.1 del Capitolato d'oneri.

Si ritiene di dover attivare la procedura di soccorso istruttorio per l'acquisizione dei documenti.

TELECOM ITALIA SPA

1. Il concorrente allega una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, con la quale dichiara che a proprio carico non sussiste alcuna causa di esclusione dalle gare di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, dichiara altresì *i) "Vicende relative a procedure di evidenza pubblica", ii) "Vicende relative a decisioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM); iii) "Altre notizie".*

In merito alle segnalate *"Vicende relative a procedure di evidenza pubblica"*, si fa presente che si è provveduto ad accedere al Casellario Informatico, da cui è risultato che a carico del predetto O.E. sono presenti due annotazioni riguardanti l'applicazione di penali nell'ambito di esecuzioni di contratti pubblici. In entrambi i casi le annotazioni non comportano l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche. Si ritiene che tali circostanze non incidano sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente.

Per quanto riguarda il punto *ii)* l'O.E. segnala di essere stata destinatari n. 3 distinti provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per abuso di posizione dominante o per intesa restrittiva della concorrenza..

Al riguardo, si rileva che l'art. 98 – comma 3 – del Codice prevede che l'illecito professionale si può desumere al verificarsi, tra le altre ipotesi, di una *"sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto"*. Considerato che i provvedimenti dell'AGCM sono stati disposti con riferimento a settori merceologici completamente distinti dall'oggetto dell'appalto specifico indicato in oggetto, si ritiene che le circostanze segnalate non siano rilevanti ai fini del presente appalto e non sono tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell'O.E.

Per quanto riguarda quanto segnalato al punto *iii)*, la vicenda riguarda un dirigente, che non rientra tra i soggetti di cui all'art. 94 – comma 3 – del Codice.

Si ritiene pertanto che le circostanze segnalate dall'operatore economico non incidano sull'affidabilità e sull'integrità del medesimo.

2. Il concorrente ha prodotto il documento denominato "Patto d'integrità" firmato digitalmente ma non compilato con i dati societari, a differenza di quanto prescritto dal par. 3.1 del Capitolato d'oneri.

Si ritiene di dover attivare la procedura di soccorso istruttorio per l'acquisizione dei documenti di cui al punto 2.

Rilevato quanto sopra, il RUP procederà all'invio della comunicazione di esclusione all'O.E. Bsystemi Spa per le ragioni evidenziate nella parte del presente verbale relativo al medesimo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, si procederà all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio nei confronti degli operatori economici interessati, al fine di consentire agli stessi di sanare le carenze descritte nel presente verbale, con richiesta di pronto riscontro entro sette giorni dalla ricezione di apposita comunicazione.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dallo scrivente RUP e dal personale che lo ha assistito nelle operazioni.

Il RUP

Dott. Stefano Ceccarelli